



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 14

mercoledì, 2 marzo 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE
- Ordinanze

ORDINANZA 18 febbraio 2022, n. 38

Ordinanza nel giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011). *pag. 3*

CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni

RISOLUZIONE 23 febbraio 2022, n. 175

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 febbraio 2022, collegata all'informativa della Giunta regionale n. 3 relativa al documento preliminare al Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche (Piano per l'economia circolare), ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto. *" 7*

SEZIONE III

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SOGGETTO ATTUATORE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2022, n. 13

O.C.D.P.C. n. 630 del 03/02/2020 - decreto C.D.P.C. del 27/02/2020 - ordinanza del Soggetto attuatore n. 30/2021: liquidazione spese enti locali ai sensi della OCDPC n. 630 /2020. *" 8*

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
 25 febbraio 2022, n. 14

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento codice 09IR504/G1 "Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata". Rettifica dei dati di incidenza della manodopera e riapertura dei termini di gara per la presentazione delle offerte - CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839. *" 12*

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 55

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022.).(Pubblicata sul B.U. n. 110 del 30.12.2021, parte prima). Avviso tecnico di errore materiale. *" 16*

SEZIONE II

**CORTE COSTITUZIONALE
- Ordinanze**

ORDINANZA 18 febbraio 2022, n. 38

Ordinanza nel giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche all L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011).

SEGUE ATTO



CORTE COSTITUZIONALE

Costituzione
della
Repubblica Italiana

Ordinanza 38/2022

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente *AMATO* - Redattore *SAN GIORGIO*

Camera di Consiglio del 12/01/2022 Decisione del 12/01/2022

Deposito del 18/02/2022 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 12, c. 2°, 3° e 4°, della legge della Regione Toscana 04/06/2020, n. 32.

Massime:

Atti decisi: ric. 68/2020

ORDINANZA N. 38

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 agosto 2020, depositato in cancelleria il 13 agosto 2020, iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2020.



Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 13 agosto 2020, iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011), commi rispettivamente sostitutivi del comma 1 e dell'alinea del comma 6 dell'art. 13-bis della legge della Regione Toscana 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché modificativo della lettera a) del medesimo comma 6 dell'art. 13-bis della legge reg. Toscana n. 20 del 2006;

che, secondo la ricostruzione del ricorrente, l'art. 12, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2020, nella parte in cui esclude dal servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, ivi compresa la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, poiché determinerebbe l'invasione delle competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato in materia di concorrenza e tutela dell'ambiente, desumibile dal fatto che: l'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel definire il servizio idrico integrato (SII), stabilisce l'aggregazione verticale dei tre segmenti di tale servizio (acquedotto, fognatura e depurazione), estendendo l'ampiezza del servizio anche agli usi industriali delle acque, in cui converge la depurazione delle acque reflue industriali che scaricano nella pubblica fognatura ad uso "civile", ovvero che convogliano acque reflue urbane; l'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce l'integrazione orizzontale del servizio idrico integrato, secondo il principio dell'unicità della sua gestione, per cui, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, all'interno di ciascun ambito ottimale la gestione del servizio è affidata ad un unico gestore;

che, sempre ad avviso del ricorrente, l'art. 12, comma 3, della legge reg. Toscana n. 32 del 2020, nella parte in cui prevede che il gestore degli impianti di depurazione delle acque reflue non sia necessariamente il gestore del servizio idrico integrato, lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e) e s), Cost., poiché sarebbero invase, come detto, le competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato in materia di concorrenza e tutela dell'ambiente, stabilendo l'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 il principio dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato;

che, in base alla prospettazione della difesa statale, l'art. 12, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 32 del 2020, nella parte in cui prevede che il gestore degli impianti sia comunque autorizzato ad accettare, in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, i rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite rispettivamente stabiliti per lo scarico nelle fognature civili e industriali, recherebbe vulnus all'art. 117, secondo comma lettera s), Cost., in ragione dell'invasione della competenza legislativa riservata in via esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; introdurrebbe, infatti, deroghe al divieto generale di utilizzare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti, sancito dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, deroghe non contemplate dallo stesso art. 110, commi 2, 3 e 4, che subordina tale possibilità ad un provvedimento espresso di autorizzazione ovvero a precise limitazioni nel caso di deroghe automatiche e sempre che siano osservati precisi vincoli;

che la Regione Toscana si è costituita nel giudizio con atto depositato il 16 settembre 2020, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate non fondate, poiché il convogliamento negli impianti industriali anche delle acque reflue civili sarebbe operazione strettamente regolata da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore del depuratore e il soggetto gestore del servizio idrico integrato;

che hanno presentato opinioni amici curiae l'Associazione conciatori società cooperativa e il Consorzio conciatori di Ponte a Egola società cooperativa, depositate entrambe il 20 ottobre 2020 ed ammesse con decreto presidenziale del 21 aprile 2021, ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente razione temporis, che concludono per la non fondatezza del ricorso.

Considerato che l'art. 12 della legge della Regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011) è stato abrogato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 31 maggio 2021, n. 17 (Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 32/2020. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006);

che, a seguito di tale abrogazione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato il 20 luglio 2021, previa conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 13 luglio 2021;

che la Regione Toscana ha accettato la rinuncia con atto depositato il 24 agosto 2021, in conformità alla delibera della Giunta regionale del 2 agosto 2021, n. 772;

che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente razione temporis, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 253 e n. 100 del 2021).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

CONSIGLIO REGIONALE**- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 23 febbraio 2022, n. 175

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 febbraio 2022, collegata all’informativa della Giunta regionale n. 3 relativa al documento preliminare al Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche (Piano per l’economia circolare), ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita l’informativa della Giunta regionale n. 3 ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto relativa al Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche (Piano per l’economia circolare);

Visti:

- la normativa quadro in materia di rifiuti rappresentata, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, entrata in vigore nel dicembre del 2008;

- le direttive, facenti parte del “Pacchetto economia circolare”, adottate congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 30 maggio 2018 e pubblicate il 14 giugno 2018 (849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE, 852/2018/UE del 30 maggio 2018), che contengono disposizioni di modifica di sei direttive sui rifiuti, in particolare la predetta direttiva 2008/98/CE e le direttive sugli imballaggi, discariche, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), veicoli fuori uso e pile;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che all’articolo 199 prevede che le regioni predispongano e adottino piani regionali di gestione dei rifiuti;

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha recepito le direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE sui rifiuti e gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificando il d.lgs. 152/2006;

- i decreti attuativi della legge delega n. 117/2019 per il recepimento delle suddette direttive comunitarie, ed in particolare: il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, che ha recepito la direttiva 2018/849/UE sui rifiuti di pile e accumulatori e sui RAEE, modificando i decreti legislativi 188/2008 e 49/2014; il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, che ha recepito la direttiva 2018/849/UE relativa ai veicoli fuori uso modificando il d.lgs. 209/2003; il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, che ha recepito la direttiva 2018/850/UE sulle discariche di rifiuti modificando il d.lgs. 36/2003;

Premesso che la Toscana finalmente avrà un piano

rifiuti moderno in grado di rilanciare l’economia circolare, un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo; una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico, così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore;

Evidenziato che vi è condivisione dei principali obiettivi comunitari che caratterizzano la gestione del ciclo dei rifiuti, così come declinati nella sopracitata informativa;

Preso atto che tra gli obiettivi, chiari e stringenti, del Programma di Governo 2020-2025, sono da sottolineare quelli relativi a “promuovere l’economia circolare e la gestione sostenibile dei rifiuti. L’obiettivo è portare la raccolta differenziata all’80 per cento (oggi siamo al 60 per cento) e il riciclo della materia al 65 per cento entro il 2030, anticipando così gli obiettivi comunitari. Lavoriamo quindi alla creazione di filiere produttive incentrate sui rifiuti come risorsa e riduciamo al massimo la presenza di incenerimento e discariche. La Toscana si è dotata di una specifica legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), sull’economia circolare attraverso la quale supportare le attività. Il contributo della Toscana alla salvaguardia del pianeta: il progetto Toscana Carbon Neutral. Le principali strategie del programma Toscana Carbon Neutral 85 per cento di riciclo, riuso e recupero dei rifiuti con la finalità di accrescere la vita utile dei prodotti riducendo così la produzione complessiva dei rifiuti da smaltire. Sono stati attivati tavoli tematici con le principali realtà produttive della Toscana con la finalità di chiudere il ciclo produttivo, limitando al massimo la quantità di scarti cui dare una destinazione nel quadro territoriale di riferimento. Allo stesso tempo i tavoli hanno il compito di individuare soluzioni impiantistiche, linee guida per i sottoprodotti e indirizzi per la valorizzazione sui mercati sia per i sottoprodotti sia per il fine rifiuto. L’obiettivo finale è quello di creare una rete di distretti della circolarità”;

Rilevato che nella medesima proposta del “Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche” la Regione Toscana ambisce a divenire innovativa nei porsi grandi obiettivi come il raggiungimento dell’80-85 per cento di raccolta differenziata nel 2035 e del 65 per cento di riciclo di materia al 2035; così come orientare la gestione dei rifiuti verso la realizzazione di una vera e propria “industria dei rifiuti” nel quadro di una forte regia pubblica, partendo dal nuovo strumento dell’avviso pubblico;

Ritenuto necessario prevedere quanto prima la chiusura delle discariche, favorire l'innovazione e la trasformazione dei rifiuti e soluzioni nuove che non siano imposte alle comunità locali ma condivise dalle stesse e concertate a livello regionali;

Ritenuto altresì che:

- la Regione dovrà organizzare, programmare, definire la propria strategia sui rifiuti e altrettanto i livelli locali e le singole comunità dovranno essere partecipi e protagonisti di queste scelte;

- nel nuovo piano i privati dovranno operare in modo trasparente, con massima evidenza pubblica, e manifestarsi non alla singola comunità, né al singolo sindaco in ambito locale, ma esclusivamente a seguito dell'avviso pubblico regionale;

Preso atto che l'articolo 182 bis del d.lgs 152/2006 prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

Ritenuto che:

- l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e la prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati dovrebbero essere sostanziate nel perimetro territoriale e organizzativo regionale;

- la programmazione in materia di rifiuti deve prevedere un'adeguata dotazione impiantistica che tenga conto della realizzazione di nuovi impianti o della riconversione di quelli già operativi che siano in grado di recuperare energia dai rifiuti, e che siano collocati in luoghi ideali come le aree industriali dismesse;

Considerato che trasparenza e conoscenza sono elementi che dovranno caratterizzare il nuovo Piano per l'economia circolare e che, tra i suoi presupposti cardine ci dovranno essere la partecipazione e condivisione, al fine di avere uno strumento importante che può offrire alla Toscana la possibilità di diventare una grande regione

europea autosufficiente e innovativa per quanto riguarda i rifiuti;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a sviluppare ogni decisione inerente al Piano per l'economia circolare sulla base di un doppio livello di valutazione: da un lato regionale, con la condivisione puntuale di ogni passaggio con il Consiglio regionale, e la competente commissione consiliare; dall'altro locale, con le comunità locali che diventano partecipi e protagoniste delle scelte, secondo uno schema in cui i privati, in maniera trasparente e pubblica, potranno manifestarsi solo sulla base di avvisi pubblici esplorativi;

a ribadire l'urgenza dell'approvazione di un piano che sia efficace ed innovativo, che si muova anche dentro una logica di transizione energetica, che determini un'adeguata dotazione impiantistica in un quadro di trasparenza e partecipazione, che non veda pregiudiziali strumentali nella realizzazione di nuovi impianti e nell'adeguamento di quelli esistenti volti ad ottenere dai rifiuti elettricità, biogas o idrogeno;

a valutare, come luoghi ideali dove programmare e prevedere la realizzazione di impianti, le aree industriali dismesse del territorio affinché, nel rispetto della normativa in essere, si tenga conto della possibilità di riqualificare zone abbandonate o degradate;

a prevedere qualsiasi dotazione impiantistica tecnologicamente avanzata in grado di garantire la piena autosufficienza regionale dentro lo sviluppo, programmazione e attuazione del Piano per l'economia circolare e a promuovere la chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti dei diversi ambiti della Toscana mediante logiche compensative tra territori e atte a favorire una equa riduzione dell'imposizione tariffaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

SEZIONE III

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE SOGGETTO ATTUATORE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2022, n. 13

O.C.D.P.C. n. 630 del 03/02/2020 - decreto C.D.P.C. del 27/02/2020 - ordinanza del Soggetto attuatore n. 30/2021: liquidazione spese enti locali ai sensi della OCDPC n. 630 /2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
SOGGETTO ATTUATORE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali, adottati per affrontare l'emergenza sanitaria COVID-19:

- DCM del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le successive proroghe disposte con DCM del 29/07/2020, del 7/10/2020, con DL. n. 2 del 14/01/2021, con DL n. 105 del 23/07/2021 e con DL n. 221 del 24/12/2021 n. 221 fino al 31/03/2022;

- OCDPC n. 630 del 3/02/2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

- OCDPC n. 639 del 25/02/2020, la quale all'articolo 3 autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile;

Visto che la DCM 31/01/2020 ha assegnato per la gestione dell'emergenza euro 5.000.000,00 e che con successiva DCM del 5/03/2020 sono state assegnate ulteriori risorse per euro 100.000.000,00;

Visto che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27/02/2020 ha nominato soggetto attuatore per la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata OCDPC n. 630/2020, il Presidente della medesima Regione, che opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento stesso attivata per la gestione dell'emergenza;

Preso atto che il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 della OCDPC n. 630/2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza;

Considerato in particolare che per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto di nomina su indicato il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;

Viste le note del Capo Dipartimento, quale coordinatore degli interventi ai sensi della citata ordinanza n. 630/2020, relativamente alla quantificazione dei fabbisogni, alla stima dei costi sostenuti e da sostenere ed alle modalità di rendicontazione, tra cui in particolare: prot. COVID/8948 del 24/02/2020, prot. 14803 del 18/03/2020, prot. 20545 del 8/04/2020, DPC/ABI/30491 del 23/05/2020, DPC/COVID/32238 del 1/06/2020, DPC/ABI/6961 del 10/02/2021 e DPC/COVID19/8146 del 15/02/2021, agli atti d'ufficio del Settore regionale di Protezione civile;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6206 intestata al Soggetto attuatore e che sulla medesima sono stati accreditati:

- euro 3.464.649,00 come da comunicazione prot. DPC/ABI/27513 del 11/05/2020 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile a titolo di prima anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti per l'emergenza;

- euro 240.000,00 come da comunicazione prot. ABI/0055594 del 23/10/2020 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile a titolo di anticipazione da destinare alle associazioni di volontariato per le attività rese nell'emergenza;

- euro 121.314,88 come da quietanza n. 1 del 17/12/2021 da destinare alle associazioni di volontariato per le attività rese nell'emergenza;

Vista l'ordinanza n. 30 del 3/03/2021 adottata nella mia qualità di Soggetto attuatore con cui ho disposto la:

1. definizione del modello organizzativo interno per gli adempimenti connessi allo svolgimento degli interventi previsti dalla citata OCDPC n. 630/2020, con particolare riguardo alla liquidazione e rendicontazione delle risorse assegnate dal Capo Dipartimento per le spese sostenute per l'assistenza alla popolazione e le altre attività di protezione civile;

2. individuazione del coordinamento delle attività degli uffici regionali e per i rapporti con il Dipartimento di protezione civile, in capo al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile;

3. determinazione degli adempimenti che ogni ufficio regionale per la propria competenza nell'ambito della emergenza in oggetto, svolge per la liquidazione delle risorse sulla contabilità speciale n. 6206, per le tipologie di spesa specificatamente individuate dalla OCDPC n. 630/2020 e dalle note del Dipartimento sopra citate:

- richiesta al Dipartimento di protezione civile della

relativa autorizzazione alla spesa, con le modalità previste dal Dipartimento medesimo;

- conseguente predisposizione della ordinanza affinché, come soggetto attuatore, provveda alla liquidazione delle spese sostenute;

4. definizione delle modalità che i predetti uffici regionali devono seguire per la rendicontazione delle spese autorizzate e liquidate:

- il Settore Protezione Civile regionale, il Settore Contabilità ed investimenti e l'Agenzia per le Attività di Informazione degli Organi di Governo della Regione, secondo le indicazioni del Capo Dipartimento con la citata ordinanza n. 630/2020, e relative note in precedenza citate, tra cui in particolare la DPC/ABI/30491 del 23/05/2020 e ai relativi allegati, nonché la DPC/COVID/32238 del 1/06/2020;

- il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti proceda con le modalità di cui all'allegato A della ordinanza n. 30/2021;

Visto che quindi le spese vengono ora imputate alle risorse accreditate sulla contabilità speciale n. 6206, per complessivi euro 3.825.963,88 e precisamente:

- euro 3.464.649,00 per gli oneri sostenuti per l'emergenza;

- euro 240.000,00 ed euro 121.314,88 per le attività rese nell'emergenza dalle associazioni di volontariato;

Visto che con nota prot. n. 479091 del 10/12/2021 il soggetto attuatore ha trasmesso al Capo Dipartimento un elenco di spese relative a quattro enti per un importo pari ad euro 169.107,74 non ancora liquidate;

Visto che nella nota prot. 28661 del 25/01/2022 il soggetto attuatore ha trasmesso al Capo Dipartimento, l'importo corretto, di cui alla nota sopra menzionata, pari ad euro 172.491,48 insieme ad un nuovo elenco di spe-

se relative ad altri Enti locali pari ad euro 91.554,61 per complessivi euro 264.046,09 che possono essere rimborsate con i fondi della contabilità speciale n. 6206, secondo quanto previsto dalla citata ordinanza n. 630/2020 e le relative note attuative;

ORDINA

1. di rimborsare le spese sostenute dagli enti locali per euro 264.046,09 specificate nell'allegato A, imputandole sull'impegno n. 1 del capitolo di uscita n. 1111 della contabilità speciale 6206 intestata al sottoscritto, a favore dei beneficiari e con le modalità indicate nell'allegato B;

2. di comunicare la presente ordinanza agli enti locali indicati nell'allegato A;

3. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

*Il Presidente della Regione Toscana
Soggetto attuatore*

Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

Allegato A)

N.	PROVINCIA	COMUNE	B1 ALLEST. STR. TEMP.	B2 ASSIST. DOMICILIARE	B3 DISTRIB. MEDICINA LI	B4 RIFIUTI	B5 ASS.ALBER G. POSITIVI	B6 ASS.ALBERG. TASK FORCE	B7 VOLONTA RIATO	B8 ALTRE ATTIV. PC	B9 OSS PREMIO SOL.	TOT
1	FI	Firenze	92.492,36	14.414,26			17.550,00			36.112,00		160.568,62
2	PI	Montecatini Val di Cecina				2.994,68						2.994,68
3	PI	Ponsacco				3.770,26						3.770,26
4	PI	Vecchiano				5.157,92						5.157,92
5	AR	Sestino				900,33						900,33
6	FI	Vaglia								6.112,20		6.112,20
7	GR	Grosseto								1.447,01		1.447,01
8	LI	Cecina	1.288,32							3.452,00		4.740,32
9	LU	Fabbriche di Vergemoli			1.100,00					1.000,00		2.100,00
10	LU	Forte dei Marmi					4.050,00					4.050,00
11	LU	Seravezza		1.697,01								1.697,01
12	PI	Fauglia				823,60						823,60
13	PI	Pomarance				4.771,41						4.771,41
14	PI	Santa Maria a Monte				4.000,17						4.000,17
15	PI	Bientina				1.804,66						1.804,66
16	PI	Calcinaia				2.015,58						2.015,58
17	PI	Capannoli				3.348,92						3.348,92
18	PI	Castelfranco di Sotto				950,39						950,39
19	PI	Castelnuovo di Val di Cecina				740,16						740,16
20	PI	Crespina Lorenzana				127,33						127,33
21	PI	Montopoli Valdarno				1.155,60						1.155,60
22	PI	Palaja				14.639,94						14.639,94
23	PI	Pontedera				24.041,34						24.041,34
24	PI	Provincia Pisa								673,03		673,03
25	PI	San Giuliano Terme				6.018,95						6.018,95
26	PI	Santa Croce sull'Arno				3.143,22				475,80		3.619,02
27	PI	Vicopisano				956,98						956,98
28	PO	Carmignano								274,50		274,50
29	PT	Uzzano								546,16		546,16
												264.046,09

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
25 febbraio 2022, n. 14

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento codice 09IR504/G1 “Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata”. Rettifica dei dati di incidenza della manodopera e riapertura dei termini di gara-per la presentazione delle offerte - CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede che:

a) le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della

biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d) una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e) l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2015;

Vista l’Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

Vista l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

Richiamato in particolare l'allegato B alla suddetta Ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Vista l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 24 del 27 marzo 2018 "D.L. 91/2014 conv. in Legge 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in Legge 164/2014 - Accordo di Programma del 3/11/2010 - terzo Atto integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi;

Considerato che nel sopra citato terzo atto integrativo è compreso l'"Intervento codice 09IR504/G1 - Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata";

Considerato che, con la sopra citata Ordinanza n. 24/2018 il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento di cui sopra individuando il Settore Genio Civile Valdarno Centrale come riferimento per l'attuazione dell'intervento;

Considerando che per l'attuazione di tale intervento l'Ordinanza 24/2018 dispone che siano utilizzate le disposizioni dell'allegato B dell'Ordinanza 60/2016 con le precisazioni riportate nella medesima Ordinanza n. 24/2018;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge

n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 105 del 03/02/2020 e n. 669 del 28/06/2021 contenenti gli indirizzi e modalità operative per gli uffici regionali ai fini dell'effettuazione delle procedure di gara aperta con il criterio del minor prezzo ed in particolare dei rispettivi allegato "C" e allegato "1";

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 970 del 27.09.2021 avente ad oggetto "Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a seguito del D.L. n. 76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n. 77 del 31/05/2021";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.193 del 24/02/2020 recante l'"Approvazione della disciplina attuativa dell'art. 4 della L.R. 18/2019 per l'introduzione del DURC di congruità negli appalti di lavori";

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 9713 del 12 giugno 2019, con oggetto "Interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche", è stato individuato, l'Ing. Francesco Venturi quale Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che con Ordinanza n. 192 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione della "cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata" (CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839) e indetta la procedura di affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il quadro economico approvato con il progetto esecutivo dell'intervento codice 09IR504/G1 - Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata:

SEGUE TABELLA

LAVORI e SICUREZZA		
a	Lavori a misura	€ 2.093.256,16
	<i>totale a): lavori soggetti a ribasso</i>	€ 2.093.256,16
b	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 26.604,16
	<i>totale b): sicurezza non soggetta a ribasso</i>	€ 26.604,16
	a+b) Totale lavori+sicurezza	€ 2.119.860,32
SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1	Espropri e occupazioni	€ 1.109.440,63
c.2	Spese correlate alle acquisizioni degli immobili e conclusione tecnico-amministrativa dei lotti (registrazione, trascrizione atti, volture, indennità varie, rilievi, frazionamenti, soprassuoli, svalutazioni ecc.)	€ 1.290.559,37
c.3	Bonifica bellica	€ 40.000,00
c.4	Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 12.900,00
c.5	Verifica e supporto al RUP per validazione	€ 6.588,00
c.6	Verifiche strutturali e geotecniche	€ 5.626,08
c.7	Indagini geognostiche e geofisiche	€ 6.036,56
c.8	Analisi e prove di laboratorio geotecnico e chimico	€ 9.413,34
c.9	Verifiche di addensamento i corso d'opera	€ 13.000,00
c.10	Servizio supporto progettazione opera di scarico di sicurezza	€ 50.625,12
c.11	Monitoraggio falda	€ 3.000,00
c.12	Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.lgs 50/2016	€ 42.397,21
c.13	Oneri per l'allaccio ENEL della fornitura elettrica potenza fino a 80 kw in BT	€ 5.000,00
c.14	Pubblicazioni e ANAC	€ 9.000,00
c.15	Eventuale adeguamento costi aziendali Covid_19 (+2% spese generali: 17% su lavorazioni "a")	€ 36.403,64
c.16	Eventuale adeguamento attuazione dei Piani di Sicurezza "b" in periodo Covid_19	€ 462,68
c.17	Eventuale Importo Sicurezza Covid_19	€ 6.702,98
c.18	IVA su a+b) (22%)	€ 466.369,27
c.19	IVA su c.15)+c.16)+c.17) (22%)	€ 9.585,25
c.20	Imprevisti e arr.	€ 7.029,56
	<i>totale c): somme a disposizione</i>	€ 3.130.139,68
	TOTALE GENERALE (a+b+c)	€ 5.250.000,00

Dato atto che la spesa per l'affidamento dell'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo n. 11165 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 10/12/2021, sul B.U.R.T. n. 103 del 15/12/2021 (parte I), sul profilo di committente della Regione Toscana, sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale e sul sito internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>;

Dato atto che in 15/12/2021 il bando di gara è stato pubblicato per estratto rispettivamente sui seguenti quo-

tidiani: QN - Quotidiano Nazionale - La Nazione e La Nazione edizione di Pistoia;

Considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito dal bando di gara per le ore 16:00:00 del 25/01/2022;

Considerato che a seguito di osservazioni pervenute da alcuni operatori economici, tramite la piattaforma START, l'amministrazione ha rilevato una incongruenza tra la stima dei costi della manodopera, così come risultante dall'elaborato di progetto "Elenco ed Analisi dei prezzi", e l'importo indicato nel disciplinare e nel bando di gara;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il dato di incidenza dei costi della manodopera con il valore di euro 523.679,43 indicato nel “Quadro sintetico di incidenza della manodopera” allegato al presente provvedimento (allegato A);

Ritenuto di conseguenza, necessario rettificare con il nuovo dato di incidenza dei costi della manodopera, la seguente documentazione di gara:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;

Valutato, in considerazione delle citate rettifiche, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per un periodo non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e di riaprire, conseguentemente, anche i termini previsti dal disciplinare per la risposta a quesiti degli operatori economici;

Ritenuto di procedere all'approvazione del “Quadro sintetico di incidenza della manodopera” riportante il nuovo dato di incidenza del costo della manodopera (allegato A);

Ritenuto altresì, in virtù delle rettifiche apportate, di procedere all'approvazione dei seguenti documenti, in sostituzione degli omologhi approvati con Ordinanza n. 192 del 01/12/2021:

- bando di gara (allegato B);
- disciplinare di gara (allegato C);

Ritenuto necessario pubblicare un avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul B.U.R.T., e su quotidiani a diffusione nazionale e locale;

Ritenuto necessario altresì sostituire la documentazione rettificata sopra citata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START e sostituire il bando rettificato anche sul sito informatico dell'Osservatorio regionale;

Visto il decreto n. 3482/2013 del settore Contratti con il quale Regione Toscana aderisce al servizio “Inserzioni on-line” dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la trasmissione in formato elettronico degli avvisi e bandi relativi a procedure di gara indette dagli uffici regionali;

Considerato che la spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di rettifica del bando di gara relativo all'intervento sopra detto, pari a € 600,00 IVA inclusa, trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo tra le somme

a disposizione alla voce “c.14 Pubblicazioni e ANAC” e che pertanto è imputabile al capitolo 11165 della contabilità speciale 5588 relativo alla realizzazione dell'opera in oggetto;

Considerato che la spesa per la pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando di gara sui quotidiani, pari a € 800,00 IVA inclusa, trova anch'essa copertura nel quadro economico del progetto esecutivo tra le somme a disposizione alla voce “c.14 Pubblicazioni e ANAC” e che pertanto è imputabile capitolo 11165 della contabilità speciale 5588 relativo alla realizzazione dell'opera in oggetto;

Dato atto che si provvederà a rimborsare la Regione Toscana delle spese sostenute per la citata pubblicazione sulla G.U.R.I. così come risulterà dalla fattura emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nonché delle spese sostenute per la citata pubblicazione sui quotidiani così come risulterà dalle fatture emesse dalle concessionarie dei quotidiani;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 1.400,00 IVA compresa sul capitolo n. 11165 della contabilità speciale n. 5588, a favore della Regione Toscana - codice fiscale 01386030488 (Cod. Cont. Spec. 2118) di cui € 600,00 per il rimborso della pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite la piattaforma web “IOL Inserzioni on-line” a cura del settore Contratti ed € 800,00 per il rimborso della pubblicazione dello stesso avviso di rettifica sui quotidiani tramite le relative concessionarie;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare il “Quadro sintetico di incidenza della manodopera” (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il dato rettificato di incidenza dei costi della manodopera relativi all'intervento codice 09IR504/G1 “Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata”;

2) di approvare i seguenti documenti rettificati relativi all'intervento codice 09IR504/G1 “Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata”, allegati alla presente ordinanza, a farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione degli omologhi approvati con Ordinanza n. 192 del 01/12/2021:

- bando di gara (allegato B);
- disciplinare di gara (allegato C);

3) di procedere alla riapertura dei termini per la pre-

sentazione delle offerte per la procedura di affidamento lavori indetta con ordinanza n. 192 del 01/12/2021 per un periodo non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e di riaprire, conseguentemente, anche i termini previsti dal disciplinare per la risposta a quesiti degli operatori economici;

4) di sostituire la documentazione rettificata di cui ai precedenti punti 1 e 2 sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START e sostituire il bando anche sul Profilo di committente della Regione Toscana di cui all'art. 31 della L.R. n. 38/2007;

5) di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto:

- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale;

6) di impegnare la somma complessiva di € 1.400,00 IVA compresa, per spese di pubblicazione sul capitolo 11165 della contabilità speciale n. 5588, a favore della Regione Toscana - codice fiscale 01386030488 (Cod. Cont. Spec. 2118), di cui € 600 per il rimborso della pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite la piattaforma web "IOL Inserzioni on-line" a cura del settore Contratti ed € 800,00 per il rimborso della pubblicazione dello stesso avviso di rettifica del bando sui quotidiani tramite le relative concessionarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta

Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo

Eugenio Giani

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 55

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022.).(Pubblicata sul B.U. n. 110 del 30.12.2021, parte prima). Avviso tecnico di errore materiale.

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 30 dicembre 2021, Parte Prima, n. 110, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, al comma 1 dell'articolo 6 della stessa, le parole:

«dell'articolo 1»

debbono leggersi come:

«**dell'articolo 14**»».

D'ordine del Presidente

Il funzionario PO

Alessandro Tonarelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624